



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	Presidente
dott.ssa Simona Boiardi	giudice relatore
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice

nel procedimento 112-1/2024 per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata del patrimonio di Pagliarini Ignazio e Peritore Angela, promosso dai debitori, con l'ausilio del Dott. Andrea Scerrino, nominato Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 112-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi degli artt.li 66 e 268 ccii dal sig. Pagliarini Ignazio nato a Monterotondo (RM) il 01/03/1961, c.f. PGLGNZ61C01F611C e Peritore Angela nata a Taranto il 31/03/1973 c.f. PRTNGL73C71L049M, entrambi residenti in via Ca' De Pazzi nr. 33, Viano (RE), presentato con l'assistenza dell'Avv. Cristina Reda del Foro di Reggi Emilia e del Dott. Andrea Scerrino nominato Organismo di composizione della crisi;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;



ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; da 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b) CCII);

considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;

letto il ricorso e la documentazione allegata dalla quale emerge che i debitori negli ultimi 5 anni, hanno venduto quota di proprietà di un immobile per € 12.000,00 (Pagliarini) e due autoveicoli per € 2.500,00 e 450,00 (Peritore);

rilevato che è stata richiesta specifica spiegazione di quanto accaduto e documentazione in ordine all'utilizzo delle suddette somme, dovendosi considerare le stesse sottratte alla par conditio creditorum;



letta la successiva nota integrativa del dott. Scerrino, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena da cui emerge che parte di queste somme sarebbero state corrisponde ad un soggetto terzo (tale Margini Daniela) senza produrre gli atti che giustifichino tale corresponsione di somme né effettuare alcun vaglio in ordine alla lesione della par condicio creditorum;

rilevato che non sono state documentate neppure le spese sostenute con i prelievi effettuati dall'istante e, quindi, tali somme devono ritenersi sottratte alla par condicio creditorum;

rilevato che, in sede di esdebitazione, tali circostanze, se non superate da documentazione adeguata, sarebbero ostative alla concessione del beneficio;

considerato per ciò che concerne, invece, gli atti in frode, che tra le novità introdotte dal Codice, vi è la legittimazione attiva del liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, a esercitare (o, se pendenti, a proseguire) le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori (articolo 274, comma 2, Codice);

ritenuto sin d'ora necessario l'esercizio di tali azioni;

ritenuta, per il resto, l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché i ricorrenti non risultano assoggettabili ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni derivanti principalmente dal mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare, da successivi finanziamenti al consumo nonché dalle precarie condizioni di salute del ricorrente a cui è stata riconosciuta un'invalidità lavorativa del 67%;

rilevato che risultano debiti per complessivi € 400.496,15 € 294.796,46 in privilegio, € 92.131,69 in chirografo oltre alle spese di procedura;



rilevato che i ricorrenti sono proprietari dell'immobile, attuale residenza degli stessi, sito in Viano (RE) - via Cà de Pazzi n. 33 meglio descritto nella relazione dell'Occ, sottoposto a procedura esecutiva immobiliare RG 81/2023 ed aggiudicato lo scorso 13 giugno al valore di € 28.000,00 con intervenuto decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicataria;

considerato che la sig.ra Peritore è, inoltre, proprietaria della quota di 25/100 dell'immobile sito in Taranto alla via Achille Grandi n. 266/Q con iscrizione ipotecaria in favore dell'Agenzia delle Entrate, di valore complessivo pari ad € 48.000,00, relativamente a tale quota i fratelli della debitrice hanno formalizzato una proposta irrevocabile di acquisto di € 9.000,00;

considerato la sig.ra Peritore, dipendente a tempo indeterminato della Sailing srl di Reggio Emilia può contare su uno stipendio medio mensile di € 1.500,00;

rilevato che il sig. Pagliarini, ad oggi presta servizio a chiamata presso un ristorante con una retribuzione media mensile di € 150,00;

considerato che i debitori non dispongono di liquidità di conto corrente né sono proprietari di veicoli, utilizzando, all'occorrenza, un mezzo messo a disposizione da conoscenti;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che lo stato di famiglia dei ricorrenti è composto dagli stessi e le spese per il sostentamento sono state quantificate in € 1.630,00 mensili;

rilevato, pertanto, che alla luce del reddito mensile, i ricorrenti, non riescono a mettere a disposizione della procedura somme in denaro;

ritenuto comunque che i debitori dovranno versare alla procedura eventuali le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo e, quindi, dovrà essere versata alla procedura la tredicesima mensilità;



che sarà quindi obbligo dei ricorrenti effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

ritenuto che deve ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss CCII (al pari, in precedenza, della liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter l.3/2012) anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori - come nel caso di specie- il ricavato dalla vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, al netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell'anzidetta esecuzione immobiliare (cfr. Trib. Varese, 20.4.2019; Tribunale di Trani, 17.12.2019);

ritenuto quanto agli effetti ex art. 270 comma V CCII sulla procedura esecutiva pendente che: *"è principio generalmente condiviso in giurisprudenza quello secondo cui ove l'inibitoria intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l'ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi), quando ancora non sia stata consegnata o incassata, materialmente, la somma, l'effetto inibitorio si produrrà egualmente, precludendo la soddisfazione del creditore"* (Trib. Monza 14 dicembre 2015);

ritenuto, che la Suprema Corte (Cass. 23993/2012 in motivazione) ha avuto modo di chiarire che è atto idoneo a definire il processo esecutivo per espropriazione immobiliare l'approvazione del progetto di distribuzione (cfr. Cass. n. 2534/82) ovvero l'ordine di pagamento impartito dal giudice dell'esecuzione al cancelliere (cfr. Cass. n. 15826/05).

ritenuto, tuttavia, che l'ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceve concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall'avente diritto (Cass. n. 3663/98, n. 4078/98): deve dunque distinguersi tra il momento conclusivo del processo espropriativo, inteso quale serie di fasi funzionalmente collegate (cfr. Cass. S.U. n. 11178/95) e preordinate all'adozione del provvedimento giudiziale che conclude



l'ultima di esse, vale a dire quella destinata alla distribuzione del ricavato e, per altro verso, il momento in cui ha concreta attuazione il provvedimento giudiziale che conclude il processo, attuazione che si realizza mediante l'intervento del cancelliere cui spetta il compito di emettere i mandati di pagamento (cfr. Cass. n. 23572/04, che distingue tra conclusione della fase espropriativa, che si ha con l'ordine di pagamento, e conclusione del processo esecutivo, che si ha con l'emissione dei mandati di pagamento): *"l'ordine di pagamento che, nella procedura esecutiva immobiliare segue l'approvazione del progetto di distribuzione ex art. 598 cod. proc. civ., non può dirsi soddisfattivo, se non dopo che abbia avuto concreta esecuzione"*;

ritenuto, che, in tema di liquidazione controllata, il divieto stabilito dall'art. 150 CCII (richiamato dall'art.270 CCII) determina pacificamente l'indisponibilità del patrimonio del debitore anche con riferimento alle somme di danaro derivanti dall'esecuzione individuale, ove queste non siano state ancora materialmente incassate dal creditore (Cass. 19 luglio 2016, n. 14779); parimenti, è inefficace il pagamento del terzo pignorato, eseguito dopo la sentenza di apertura della procedura analogamente a quello che accade in caso di fallimento, ancorché in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione anteriore (Cass. 22 gennaio 2016, 1227; Cass. 31 marzo 2011, n. 7508; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1611); ritenuto che i suddetti principi, applicabili anche ai rapporti tra la presente procedura di liquidazione controllata e l'esecuzione individuale R.G. Es 81/2023, inducono a ritenere che il presente decreto consenta, in pendenza dell'approvazione del progetto di distribuzione nell'ambito della procedura esecutiva R.G. ES 81/2023, l'attribuzione delle somme derivanti dalla vendita dei beni immobili pignorati alla procedura di liquidazione controllata e, per essa, al Liquidatore, affinché provveda al soddisfacimento di tutti i creditori in concorso tra loro;

ritenuto al riguardo che il Liquidatore ha, infatti, facoltà di subentrare nelle procedure esecutive pendenti ex art. 274 ccii;



rilevato che la Suprema Corte ha da tempo chiarito con riferimento alle procedure fallimentari che la disposizione di cui all'art. 107 L.F., prevede che, se prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata, da un creditore, l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce, nella procedura, al creditore istante, nell'ambito di un'ipotesi di successione processuale che si rende del tutto peculiare, per il fatto di avere luogo a favore di un soggetto investito di funzioni pubbliche e di trovare la sua ragion d'essere nel divieto di azioni esecutive individuali, di cui all'art. 51 della legge fallimentare. In particolare, nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di immobili del fallito, a norma dell'art. 107 legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione. La previsione di una siffatta sostituzione risponde alla incontestabile opportunità di mettere a profitto le attività processuali complesse e dispendiose già poste in essere per l'instaurazione della procedura esecutiva individuale (Cass. 16158/2015; Cass. 10599/2009; Cass 13865/2002).

Analoghi principi devono essere applicati con riguardo alla facoltà di subentro nelle procedure esecutive in corso da parte del Liquidatore nominato nell'ambito della presente procedura di liquidazione controllata.

L'art.216 CCII comma 10 prevede, infatti, che, se alla data di apertura della liquidazione, sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi altrimenti su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione fermi gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento.

L'art.275 CCII richiama espressamente, in quanto compatibili, le norme in materia di liquidazione giudiziale e, quindi, rende applicabile alla fattispecie in esame l'art.216 comma 10 CCII.

rilevato che con l'attivo della procedura (costituito dal ricavato della vendita dell'immobile oggetto della procedura esecutiva RG



81/2023 e dalla quota di proprietà della sig.ra Peritore dell'immobile sito in Taranto) si dovrebbe provvedere al pagamento integrale dei creditori prededucibili ed al pagamento degli altri creditori in base all'ordine dei privilegi;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 cci;

considerato, da ultimo, che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

considerato che ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b) ccii, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico dei sig.rrri Pagliarini Iganzio nato a Monterotondo (RM) il 01/03/1961, c.f. PGLGNZ61C01F611C e Peritore Angela nata a Taranto il 31/03/1973 c.f. PRTNGL73C71L049M;

II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina Liquidatore il dott. Andrea Scerrino già nominato Gestore della Crisi dall'Occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VI. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;



- VII.** conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sul patrimonio dei ricorrenti;
- VIII.** dispone che la somma mensile percepita dai debitori a titolo di reddito che non è compresa nella liquidazione, è pari ad € 1.630,00;
- IX.** ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;
- X.** dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
- XI.** dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
- XII.** dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale;
- XIII.** stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 18 settembre 2024 nella camera di consiglio del Tribunale- Sezione procedure concorsuali.

Il giudice relatore

Simona Boiardi

Il Presidente

Francesco Parisoli

